




Trieste, 6 marzo 2014

Ai Consigli degli Ordini aderenti
LORO SEDI



OGGETTO: ultime modifiche al Testo unico Spese di Giustizia – nuovo art. 106-bis T.U.S.G.

Come noto, a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge professionale, per gli avvocati va considerato superato il sistema di liquidazione giudiziale introdotto con il D.M. 140/2012.

Il Ministero della Giustizia si esprime in tal senso nei documenti di accompagnamento allo schema di D.M. recante i nuovi parametri che era in attesa del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che è stato reso entro il termine previsto (9 marzo 2014).

Nel frattempo la prassi si è incaricata di risolvere il problema dei criteri di liquidazione giudiziale, che si è continuata a fondare sulla base delle tabelle del D.M. 140/2012.

Tuttavia, risulta sia sorto il problema dell'applicabilità o meno della dimidiazione prevista anche in materia penale dall'art. 9 del D.M. 140/2012, anche dopo l'introduzione, con la legge di stabilità 2014, dell'art. 106-bis T.U. Spese di Giustizia.

Anche in base ai lavori parlamentari (i pareri delle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati d.d. 27.2.2014 e del Senato) e alla relazione governativa allo schema del nuovo D.M. parametri, appare evidente che l'intenzione del Legislatore era quella di introdurre nel T.U., per il penale, una norma analoga a quella già prevista per le altre materie dall'art. 130 T.U., nonché di rendere obbligatoria anche per il penale la decurtazione che l'art. 9. D.M. 140/12 lasciava facoltativa.

La differenza di trattamento (riduzione di 1/3 rispetto a riduzione della metà) viene spiegata nella relazione governativa con la diversità dell'oggetto della tutela nella materia: ciò stesso contenute di indurre che l'intento non può essere quello di un cumulo delle riduzioni, che porterebbero all'inaccettabile riduzione dei compensi fino a 1/6.


In altre parole, la "legge di stabilità" ha semplicemente inteso anticipare gli effetti che deriveranno dall'entrata in vigore nei nuovi parametri.

Questa interpretazione consente di suggerire a chi dovesse in questo periodo chiedere la liquidazione dei compensi ancora con i parametri del D.M. 140/2012 al patrocinio spese dello Stato, di farlo con la riduzione di 1/3, anziché di 1/2.

Tale argomento potrà essere utilizzato anche nelle opposizioni alle liquidazioni che in questo periodo dovessero verificarsi e che interpretassero nel senso qui criticato l'evoluzione normativa.

La Commissione informa che un fac-simile di opposizione è reperibile sul sito dell'Unione Triveneta degli avvocati, in allegato al verbale della riunione della *Commissione U.T.O.A. Difesa d'ufficio, p.s.S. e problematiche carcerarie* d.d. 15.2.2014.

Il coordinatore
della Commissione Difesa d'ufficio, p.s.S. e problematiche carcerarie


(avv. Marco Fazzini)